

(N. 674)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 luglio 1954 (V. Stampato N. 311)*

d'iniziativa dei Deputati DE' COCCI, RICCIO Stefano, ANGELINI Armando, CARCATER-
RA, BERNARDINETTI, GENNAI TONIETTI Erisia, ANTONIOZZI, DE MARZI Fernando,
NATALI Lorenzo, BORSELLINO, SENSI, VOLPE, BOIDI, ANGELUCCI Nicola, BONFAN-
TINI, PIERACCINI, FABRIANI, NEGRARI, CAVALLARO Nicola, MICHELI, DE BIAGI,
CAIATI, MERENDA, SANZO, SEMERARO Gabriele, CAFIERO, DOSI, PINTUS, PASINI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 LUGLIO 1954

Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (già Seconda Giunta del C.A.S.A.S.) per lo svolgimento della sua attività, a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Seconda Giunta del C.A.S.A.S. assume la denominazione di « Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione ».

Restano applicabili all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione le disposizioni della legge 25 gennaio 1953, n. 1, e quelle delle leggi anteriori riguardanti la Seconda Giunta del C.A.S.A.S.

Art. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955 e fino all'esercizio finanziario 1962-63 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione mutui fino all'ammontare di lire 30 miliardi così ripartiti: lire 5 miliardi nel primo esercizio; lire 4 miliardi nel secondo esercizio; lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per l'am-

mortamento dei detti mutui per capitali ed interessi.

Ai mutui stessi si applicano le disposizioni di cui al 3° e 4° comma dell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

Art. 3.

Il testo dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, è sostituito dal seguente:

«In caso di mancato pagamento alle scadenze, e decorso inutilmente il termine di quin-

dici giorni, l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione è autorizzato a riscuotere in unica soluzione alla più prossima scadenza gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui da esso concessi, mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con le norme, la procedura e i privilegi vigenti per l'esazione delle imposte dirette, anche per quanto riguarda i diritti degli esattori».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI